

REGOLAMENTO SUI COMPITI DIDATTICI E L'INCENTIVAZIONE DEI DOCENTI

Art. 1

Oggetto

- 1. Il Regolamento disciplina i compiti didattici dei docenti nel rispetto di quanto previsto in materia dalla normativa nazionale vigente, dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo, nonché le forme di incentivazione correlate agli impegni ulteriori di attività didattica, di ricerca e gestionale, oggetto di specifico incarico.
- 2. Le disposizioni del presente Regolamento sono volte a garantire una equilibrata, efficace e razionale distribuzione degli impegni didattici dei docenti in funzione di un'offerta formativa di qualità e proporzionata agli organici effettivamente a disposizione, secondo quanto previsto dalle norme in materia di ripartizione delle risorse e incentivazione ai sensi dell'art. 2 della Legge 9 gennaio 2009, n. 1.
- 3. La programmazione didattica garantisce il pieno utilizzo del tempo-docenza previsto dalla normativa vigente. I Consigli di Dipartimento in sede di programmazione didattica perseguono l'obiettivo di assicurare un grado di copertura degli insegnamenti con docenti di ruolo superiore rispetto ai livelli minimi prescritti dalla normativa al fine di garantire nel tempo stabilità dei requisiti di docenza, maggiore qualificazione della formazione e migliori prestazioni in vista dell'acquisizione delle apposite risorse ministeriali.

Art. 2

Compiti didattici dei docenti

- 1. I professori di ruolo a tempo pieno devono assicurare la loro presenza per le attività didattiche per non meno di 250 ore annuali. Sono altresì tenuti a partecipare agli organi collegiali e di governo dell'Ateneo nel rispetto delle relative norme statutarie e regolamentari. Sono tenuti a garantire la loro presenza per non meno di ulteriori 100 ore annuali per le attività di tutorato e di orientamento, comprese quelle connesse all'organizzazione dei test di accesso, e per l'assolvimento di compiti gestionali interni.
- 2. I professori a tempo definito devono assicurare la loro presenza per le attività di cui al comma 1 per non meno di 250 ore annuali.



- 3. I ricercatori universitari di ruolo possono svolgere attività didattica per un massimo di 350 ore l'anno se a tempo pieno, e per un massimo di 200 ore l'anno se a tempo definito secondo quanto disposto al successivo comma 11 e all'art. 4, c. 2.
- 4. L'attività didattica comprende: lezioni, esercitazioni, seminari, attività pratica in laboratorio, in campo o presso aziende, accertamento dell'apprendimento svolti nei corsi di studio di I e II livello e nei corsi di dottorato e master; la partecipazione alle relative commissioni d'esame e alle commissioni di laurea; le ulteriori attività dedicate agli studenti quali orientamento, assistenza e tutorato, anche per le tesi di laurea di I e II livello e di dottorato di ricerca, programmazione e organizzazione didattica.
- 5. La didattica frontale, ai fini e per gli effetti di cui dei successivi commi 8 e seguenti, comprende: lezioni frontali e relative esercitazioni, attività pratica di laboratorio, in campo o presso aziende, seminari che danno luogo a crediti formativi.
- 6. Le modalità delle attività didattiche, compresa la partecipazione alle commissioni d'esame e alle commissioni di laurea, sono definite dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento. Il Consiglio di Dipartimento definisce altresì l'impegno minimo richiesto ai docenti per le attività tutoriali, di orientamento e di ricevimento degli studenti.
- 7. L'obbligo didattico è svolto prioritariamente presso il Dipartimento di appartenenza e, in subordine, all'interno di corsi di studio istituiti nell'Ateneo, anche presso sedi decentrate.
- 8. Le attività di didattica frontale tengono conto della programmazione didattica definita dai competenti Organi di Governo di Ateneo in funzione di un efficace rendimento, anche sulla base degli indicatori di cui all'art. 1, cc. 2 e 3.
- 9. I professori di ruolo a tempo pieno hanno l'obbligo di assumere la titolarità di almeno due insegnamenti incardinati nei corsi di studio di I e II livello, da svolgersi per un minimo di 15 CFU complessivi, compatibilmente comunque con il numero di CFU assegnati all'insegnamento nel percorso formativo, pertinenti al settore scientifico-disciplinare di afferenza o a settori dichiarati affini dai Consigli di Dipartimento in sede di copertura degli insegnamenti.
- 10. I professori di ruolo a tempo definito devono essere titolari di almeno un insegnamento per un minimo di 10 CFU, compatibilmente comunque con il numero di CFU assegnati all'insegnamento nel percorso formativo.
- 11. Ai ricercatori, previo consenso, può essere affidata la titolarità di insegnamenti in veste di professori aggregati ai sensi dell'art. 1, c. 11 della Legge n. 230/05.



- 12. I professori a tempo pieno possono soddisfare l'obbligo didattico con un solo insegnamento qualora tutte le attività didattiche programmate dai Dipartimenti che insistono sul medesimo SSD di appartenenza (o nei SSD ad esso affini definiti dal CdF) siano comunque coperte da docenti dell'Ateneo ovvero qualora, in ragione del SSD di appartenenza (o di quelli dichiarati affini), non sia oggettivamente possibile l'affidamento del secondo insegnamento in nessuno dei Dipartimenti dell'Ateneo. In tal caso il Consiglio di Dipartimento, sentite le competenti strutture didattiche, ove istituite, affida compiti ulteriori ai sensi dell'art. 2 cc. 4 e 6 del presente Regolamento.
- 13. Il Senato Accademico definisce la quantificazione in ore di 1 CFU.
- 14. Al docente che svolga il secondo insegnamento presso una sede distaccata è riconosciuto un rimborso spese, previa rendicontazione mensile.

Art. 3

Organizzazione della didattica

- 1. L'attività didattica si svolge secondo calendari resi pubblici prima dell'inizio dell'anno accademico mediante l'inserimento nel sito *web* di Dipartimento. Il Senato Accademico fissa le date di inizio e di fine delle lezioni nonché i periodi relativi alle sessioni di esami e alle sedute di laurea, tenendo conto dei termini e delle cadenze temporali delle rilevazioni statistiche ministeriali connesse alla ripartizione delle risorse.
- 2. I Dipartimenti provvedono affinché l'organizzazione didattica dei corsi di studio sia definita in modo da favorire e agevolare la frequenza degli studenti alle lezioni e alle altre attività formative. A tal fine evitano di norma la sovrapposizione tra periodi di lezioni e di esami e definiscono percorsi didattici che prevedano una distribuzione equilibrata delle diverse attività tra gli anni di corso, ferma restando la possibilità per lo studente di anticipare, nel rispetto delle propedeuticità e dei limiti eventualmente fissati nei rispettivi ordinamenti, attività previste per anni di corso successivi.
- 3. Nell'ambito dei singoli anni di corso le attività devono essere ripartite in modo equilibrato tra i due semestri e nell'ambito di ciascun periodo va assicurata una distribuzione equilibrata tra le diverse fasce orarie, evitando le sovrapposizioni di orario per insegnamenti del medesimo corso.
- 4. Nell'organizzazione della didattica del primo anno dei corsi di laurea i Dipartimenti tengono conto dell'obiettivo di agevolare l'inserimento degli studenti nell'Università e di ridurre il tasso di abbandono degli studi. A tal fine il Consiglio di Dipartimento deve evitare nel primo anno, per quanto possibile, il ricorso a mutuazioni da insegnamenti di altri Dipartimenti.



5. Entro il 30 marzo di ogni anno, il Consiglio di Dipartimento delibera sull'attribuzione dei compiti didattici ai docenti, improntando la programmazione a criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi didattici, compresi i compiti organizzativi e le attività di orientamento e di tutorato.

Art. 4

Incentivazioni

- 1. Il Consiglio di Amministrazione stanzia annualmente, nei limiti delle disponibilità di bilancio, apposite risorse a titolo di incentivazione ai docenti a tempo pieno. Il Consiglio di Amministrazione, in base agli esiti della valutazione e secondo i criteri generali definiti dal Senato Accademico, ripartisce le risorse in relazione ad ulteriori compiti di tipo gestionale, oggetto di specifico incarico, ad attività di orientamento e tutorato nonché, secondo parametri definiti in Consiglio di Dipartimento, a quelle in veste di relatore di tesi di laurea, laurea magistrale e di dottorato, a forme innovative della didattica o in lingua inglese.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di bilancio di previsione, prevede lo stanziamento di un fondo per l'incentivazione dell'attività didattica dei ricercatori a fronte dell'assolvimento di un carico didattico ulteriore rispetto al primo insegnamento. Per carico didattico "ulteriore rispetto al primo insegnamento" si intende quello eccedente il carico didattico massimo di 350 ore in regime a tempo pieno e 200 ore in regime a tempo definito, di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I ricercatori possono rinunciare all'incentivo di cui al primo periodo a favore dei fondi di ricerca del Dipartimento di appartenenza.
- 3. Sono esclusi dalle forme di incentivazione relative alla valutazione della ricerca a qualsiasi titolo erogate dall'Ateneo i soggetti di cui all'art. 9, c. 4, ultimo periodo del presente Regolamento.

Art. 5

Incardinamenti

1 I docenti sono incardinati nei singoli corsi di studio dei Dipartimenti o interdipartimentali. Ai fini del rispetto dei requisiti di docenza dei corsi prescritti dalla normativa vigente, un docente non può essere incardinato più di due volte per insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel proprio che in altri Atenei.



2 Se un insegnamento di un corso deve valere contemporaneamente anche per un altro corso di studio dello stesso livello ma diverso da quello in cui il docente risulta incardinato, dovrà essere deliberata una specifica mutuazione dal Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'art. 6.

Art. 6

Mutuazioni

- 1. Il Consiglio di Dipartimento, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati, può deliberare che uno o più insegnamenti siano mutuati da un insegnamento di analogo contenuto in altro Corso di studi del Dipartimento o di altro Dipartimento, previo assenso della stessa alla luce di quanto previsto dal successivo c. 2, sentito il docente.
- 2. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare il diniego alla mutuazione richiesta solo in presenza di congrua e comprovata motivazione. In tal caso il Senato Accademico provvede ad individuare apposite modalità di copertura. Il parere del docente costituisce requisito obbligatorio ma non vincolante rispetto alla delibera del Consiglio.
- 3. Al fine di incentivare il ricorso alla mutuazione, al docente titolare dell'insegnamento mutuato, nel caso di mutuazioni che comportino un aumento particolarmente significativo del numero di studenti (superiore al valore massimo previsto per la classe del corso di riferimento) e se il corso preveda lo svolgimento di esercitazioni in laboratorio, al docente titolare dell'insegnamento mutuato sono riconosciuti un numero di 3 CFU aggiuntivi computabili ai fini del raggiungimento dei CFU obbligatori di cui all'art. 2, cc. 9 e 10.

Art. 7

Supplenze e contratti

- 1. Nelle deliberazioni dei Consigli di Dipartimento relative all'assegnazione di supplenze a docenti dell'Ateneo o nella concessione di nulla osta per supplenze esterne deve essere inderogabilmente verificato, rispettivamente, che il docente assegnatario della supplenza o richiedente il nulla osta sia già titolare di almeno due insegnamenti in corsi di studio dell'Ateneo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, c. 12.
- 2. Il ricorso al conferimento di contratti di insegnamento o di supplenze esterne retribuite, le cui modalità e termini sono definiti dal Senato Accademico, è ammesso a condizione che non vi sia alcun docente di ruolo o a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, c. 12 e 14 della Legge n. 230/2005, disponibile in Ateneo nel relativo SSD (o nei SSD ad esso considerati affini dai Consiglio di



Dipartimento) ovvero non vi sia alcun docente nel medesimo SSD o affine, in quanto già impegnato su almeno altri due insegnamenti per un minimo complessivo di 12 CFU.

3. Il Consiglio di Amministrazione fissa un tetto massimo percentuale per ciascun corso per la copertura degli insegnamenti mediante contratti e supplenze in base alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei corsi in relazione con gli indicatori ministeriali per la ripartizione del FFO.

Art. 8

Anno sabbatico

- 1. Il Consiglio di Dipartimento, a fronte della richiesta di fruizione dell'anno sabbatico ai sensi dell'art. 17 del DPR. n. 382/80, deve esprimere il parere previsto in relazione alle esigenze di funzionamento della struttura didattica rappresentando anticipatamente le conseguenze del mancato svolgimento dell'attività didattica da parte del docente titolare dell'insegnamento, sulla base della programmazione didattica inerente all'offerta formativa dell'anno di riferimento, tenuto conto del necessario rispetto dei requisiti di docenza fissati dalla normativa vigente.
- 2. Il Consiglio di Dipartimento nel proprio parere deve anche indicare inderogabilmente come intenda sopperire all'assenza annuale del docente in relazione ai corsi in cui il medesimo risulti titolare di insegnamento indicando espressamente le soluzioni alternative già individuate (mutazioni o affidamento gratuito ad altri docenti), senza oneri sul bilancio universitario.
- 3. In deroga a quanto previsto al comma 2, il Rettore valuta, anche sulla base di quanto previsto al c. 4, le richieste di docenti incardinati in settori scientifico-disciplinari in cui gli stessi risultino unici afferenti al Dipartimento nel caso in cui non vi siano docenti disponibili neppure in Ateneo, anche in settori affini, in quanto già impegnati su almeno altri due insegnamenti.
- 4. Il Rettore, tenuto conto di quanto rappresentato dal Consiglio di Dipartimento, può distribuire nel tempo le autorizzazioni a dedicarsi ad esclusive attività di ricerca con un criterio di rotazione pluriennale al fine di garantire il corretto funzionamento delle strutture didattiche.

Art. 9

Vigilanza sul rispetto degli obblighi didattici

1. Il Direttore ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sovrintende, con il supporto dei Coordinatori dei Consigli dei Corsi di Studio, al regolare svolgimento dell'attività didattica programmata dal Dipartimento, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e vigilanza. Il Direttore è



responsabile del rispetto degli adempimenti connessi alla programmazione didattica e all'offerta formativa.

- 2. I Direttori e i rispettivi Consigli di Dipartimento sono responsabili di eventuali scostamenti, all'interno della programmazione didattica annuale, dalle disposizioni di cui ai precedenti artt. 2-8 volte a garantire l'ottimale e razionale distribuzione del carico didattico tra i docenti della struttura.
- 3. Al fine di assicurare la trasparenza e la pubblicità delle attività didattiche, l'Amministrazione attiva procedure digitalizzate per la realizzazione di registri on-line sul sito del Dipartimento nei quali il docente deve certificare le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 19 del Regolamento Didattico di Ateneo.
- 4. Il Rettore, visto quanto previsto dall'art. 10, c. 1 dello Statuto di Ateneo, vigila sul rispetto delle disposizioni sull'organizzazione della didattica e, su segnalazione del Direttore o sulla base degli esiti dell'annuale monitoraggio inerente alla copertura degli insegnamenti dei corsi di studio, esercita il potere disciplinare, secondo le modalità e i termini prescritti dalla normativa vigente. Il docente che non ottemperi agli obblighi didattici previsti non avrà comunque accesso a fondi di incentivazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 10

Valutazione della didattica

- 1. La rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti ha lo scopo di individuare il livello di qualità percepita dagli studenti in merito alle attività didattiche svolte nel corso di ciascun anno accademico. Gli esiti della rilevazioni sono diffusi secondo le modalità di cui al c. 2 e sono utilizzati per il miglioramento dei processi formativi, tenuto conto degli indicatori ministeriali, al fine di individuare eventuali criticità e adeguati correttivi.
- 2. Le risultanze della valutazione degli studenti frequentanti sulle attività didattiche sono pubbliche e accessibili su apposite sezioni sui siti dei rispettivi Dipartimenti.
- 3. I Consigli di Dipartimento sono tenuti alla attenta disamina dei risultati della valutazione in modo disaggregato per ogni singolo insegnamento allo scopo di individuare e risolvere eventuali anomalie, sentito al riguardo anche il Presidio di Ateneo sulla qualità.
- 4. I Direttori al momento della trasmissione ai docenti dei risultati delle valutazioni ricevute, nel caso in cui le valutazioni medie risultino inferiori ad una determinata soglia predeterminata dal Senato Accademico, inviteranno i docenti stessi a relazionare per iscritto in merito ai giudizi ricevuti esponendo il proprio punto di vista.



- 5. I Consigli di Dipartimento, rilevate le risultanze della predetta relazione e sentiti i rispettivi CCS, assumono le decisioni necessarie, corredate da congrua motivazione. Gli interventi correttivi possono consistere in un sollecito formale al docente affinché riveda le modalità di organizzazione e conduzione delle lezioni. Nei casi di grave e reiterato inadempimento degli obblighi didattici, il Consiglio di Dipartimento può rifiutare il rinnovo di conferimento dell'incarico di insegnamento, fatti salvi eventuali risvolti disciplinari ai sensi dell'art. 10, c. 2, lett. g) dello Statuto.
- 6. I Dipartimenti, sentiti i CCS, dovranno riferire agli Organi di Governo in ordine alle iniziative assunte in esito all'esame dei risultati della valutazione della didattica per risolvere eventuali criticità o anomalie riscontrate sull'andamento dei corsi e dei singoli insegnamenti.